

IL LAVORO ALL'ESTERO
Modello A1 e aspetti fiscali

Il modello A1: certificato di legislazione applicabile

- **Cos'è:** il modello A1 certifica quale legislazione in materia di sicurezza sociale si applica nel caso del titolare del modello; il modello rimane valido fino alla data di scadenza indicata o fino al ritiro del modello da parte dell'istituzione emittente
- **Dove:** elenco completo degli istituti previdenziali sul seguente sito <http://ec.europa.eu/social-security-directory>
- **Quando:** possibilmente prima di iniziare l'attività in un altro Paese
- **Uso:** il modello deve essere tenuto a disposizione e presentato dal lavoratore o dal datore di lavoro all'ente del Paese in cui si sta lavorando
- **Casi:** distacco lavoratore dipendente fino a 24 mesi; lavoratore autonomo all'estero fino a 24 mesi; contemporanea attività lavorativa subordinata in più Stati UE; contemporanea attività lavorativa autonoma in più Stati UE; contemporanea attività lavorativa autonoma e subordinata in più Stati UE; dipendente pubblico che svolge attività in più di un Paese UE;
- **Riferimento:** Reg. CE 883/2004

Il modello A1: certificato di legislazione applicabile

1. DATI PERSONALI DELL'INTERESSATO			
1.1	Numero di identificazione personale	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Donna <input type="checkbox"/> Uomo
1.2	Cognome/i	<input type="text"/>	
1.3	Nome/i	<input type="text"/>	
1.4	Cognome alla nascita (***)	<input type="text"/>	
1.5	Data di nascita	<input type="text"/>	1.6 Nazionalità <input type="text"/>
1.7	Luogo di nascita	<input type="text"/>	
1.8	Indirizzo nel paese di residenza		
1.8.1	Via, n.	<input type="text"/>	1.8.3 Codice postale <input type="text"/>
1.8.2	Città	<input type="text"/>	1.8.4 Sigla paese <input type="text"/>
1.9	Indirizzo nel paese di soggiorno		
1.9.1	Via, n.	<input type="text"/>	1.9.3 Codice postale <input type="text"/>
1.9.2	Città	<input type="text"/>	1.9.4 Sigla paese <input type="text"/>

Il modello A1: certificato di legislazione applicabile

2. STATO MEMBRO DI CUI SI APPLICA LA LEGISLAZIONE

- 2.1 Stato membro
- 2.2 Data inizio 2.3 Data fine
- 2.4 Il certificato vale per la durata dell'attività
- 2.5 La determinazione è provvisoria
- 2.6 Il regolamento n. 1408/71 rimane applicabile sulla base dell'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004

Il modello A1: certificato di legislazione applicabile

3. CERTIFICAZIONE DELLA SUA POSIZIONE

- 3.1 Lavoratore subordinato distaccato
- 3.2 Lavoratore subordinato che lavora in due o più Stati
- 3.3 Lavoratore autonomo distaccato
- 3.4 Lavoratore autonomo che lavora in due o più Stati
- 3.5 Dipendente pubblico
- 3.6 Agente contrattuale
- 3.7 Marittimo
- 3.8 Lavoratore subordinato e lavoratore autonomo in paesi diversi
- 3.9 Dipendente pubblico in un paese e lavoratore subordinato o autonomo in uno o più altri paesi
- 3.10 Eccezione

Il modello A1: certificato di legislazione applicabile

4. INFORMAZIONI SUL DATORE DI LAVORO / LAVORATORE AUTONOMO NELLO STATO DI CUI SI APPLICA LA LEGISLAZIONE

4.1.1 Lavoratore subordinato

4.1.2 Lavoratore autonomo

4.2 Codice datore di lavoro/lavoratore autonomo

4.3 Nome o ragione sociale

4.4 Sede legale

4.4.1 Via, n.

4.4.2 Sigla paese

4.4.3 Città

4.4.4 Codice postale

Il modello A1: certificato di legislazione applicabile

5. INFORMAZIONI SUL DATORE DI LAVORO / LAVORATORE AUTONOMO NEGLI ALTRI STATI MEMBRI

5.1 Nome/i o ragione/i sociale/i e codice/i della/e impresa/e o della/e nave/i dove Lei sarà occupato

5.2 Indirizzo/i o nome/i della/e impresa/e o della/e nave/i dove Lei sarà occupato

5.3 Oppure indirizzo temporaneo nello Stato di occupazione/lavoro autonomo

Il modello A1: certificato di legislazione applicabile

6. ISTITUZIONE CHE COMPILA IL FORMULARIO

6.1 Denominazione	
6.2 Via, n.	
6.3 Città	
6.4 Codice postale	6.5 Sigla paese
6.6 Numero di identificazione dell'Istituzione	
6.7 Fax ufficio n.	
6.8 Telefono ufficio n.	
6.9 E-mail	
6.10 Data	
6.11 Firma	

TIMBRO

Il modello A1: certificato di legislazione applicabile

I riferimenti sono la circolare Inps 86/2019 e la circolare Inps 136/2022. Dal 01.04.23 la procedura di rilascio è esclusivamente **telematica**.

Per gli intermediari abilitati, la compilazione avviene accedendo al sito Inps → servizi per aziende e consulenti → Diresco → distacchi al seguente indirizzo web

<https://servizi2.inps.it/servizi/diresco/Common/DefaultGeneric.aspx?TipoDichiarazioneApplicativa=DISTACCHI>

Nella home page del modulo telematico “Distacchi” l’utente potrà visualizzare l’elenco dei lavoratori per i quali sono state effettuate richieste della certificazione A1. Selezionando l’opzione “Inserimento domanda” sarà possibile procedere all’inserimento di una nuova richiesta, scegliendo tra le tipologie proposte.

Per tutte le domande approvate che si trovano nello stato "Accolta" verrà prodotta la certificazione A1 da rilasciare al lavoratore. L'applicazione, per ogni domanda accolta con numero di protocollo in uscita valorizzato, permette di scaricare in formato PDF la certificazione A1 che sarà memorizzata nell'applicazione.

Il modello A1: certificato di legislazione applicabile

Il richiedente, oltre a poter visualizzare l'esito nel cruscotto web a lui dedicato, sarà avvisato dell'avvenuta definizione della domanda via e-mail e/o via sms rispettivamente all'indirizzo e al numero di telefono mobile indicati nella domanda (se presenti). La certificazione A1 emessa con il nuovo applicativo sarà firmata mediante firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Una copia del documento portatile A1 verrà trasmessa al richiedente via PEC o via e-mail.

Qualora su richiesta dell'Istituzione estera si renda necessario acquisire il documento portatile A1 in formato originale, la certificazione sarà disponibile per il ritiro presso la Struttura territoriale INPS di competenza.

Il modello A1: certificato di legislazione applicabile

Il documento portatile A1 viene rilasciato per certificare la legislazione di sicurezza sociale applicabile al lavoratore, titolare del modello, nei casi in cui lo stesso svolga un'attività lavorativa in uno o più **Stati che applicano la regolamentazione comunitaria**.

La normativa comunitaria si applica:

- agli **Stati membri dell'Unione europea**: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d'oltremare (isole di Reunion, Mayotte, Guyana francese, isole ricomprese nell'arcipelago delle Piccole Antille: Martinica, Guadalupa e l'isola di Saint Martin), Germania, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord compresa Gibilterra), Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canarie, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia;
- agli Stati dello **Spazio Economico Europeo** (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), in applicazione dell'Accordo SEE;
- alla **Svizzera**, in applicazione dell'Accordo CH-UE.

Il modello A1: tipologia e soggetti

Tipologia di richiesta	Soggetto abilitato alla domanda
Lavoratore subordinato distaccato	Datore di lavoro o soggetto delegato
Lavoratore marittimo	Datore di lavoro o soggetto delegato
Accordo in deroga distacco dipendente	Datore di lavoro o soggetto delegato
Lavoratore autonomo distaccato	Lavoratore o soggetto delegato
Lavoratore autonomo e/o subordinato che esercita contemporanea attività in più Stati membri	Lavoratore o soggetto delegato
Personale di volo e cabina	Lavoratore o soggetto delegato
Dipendente pubblico	Datore di lavoro pubblico o soggetto delegato
Lavoratore domestico	Datore di lavoro o intermediari abilitati

Aspetti fiscali generali

In caso di soggetti che si muovono in più Stati occorre individuare lo Stato/gli Stati legittimati al prelievo fiscale. Occorre tenere conto di:

- Normativa italiana
- Normativa del Paese estero in cui si svolge l'attività
- Convenzioni contro le doppie imposizioni

Nel tempo, la **Corte di Giustizia Europea** è intervenuta censurando le **discriminazioni** contenute nelle normative nazionali o nelle convenzioni contro le doppie imposizioni, che impongono un trattamento fiscale differente in funzione del possesso o del mancato possesso della cittadinanza o della residenza fiscale (trattamento differente tra soggetti in possesso della residenza fiscale o non in possesso → possibile ma solo con giustificazioni).

Residenza fiscale in Italia

Residenza civilistica: art. 43 co. 2 cc: La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Residenza fiscale: art. 2 DPR 917/1986: si considerano residenti le persone che, per la maggior parte del periodo di imposta:

- Sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente (**presunzione assoluta** di residenza), o
- Hanno nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi del cc (art. 43 co. 1 cc: il domicilio di una persona è il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi), o
- Hanno nel territorio dello Stato la residenza ai sensi dell'art. 43 cd. 2 cc

La verifica della **sussistenza**, per almeno **183 giorni** nell'anno solare, anche di una sola delle tre condizioni, alternative e non concorrenti, qualifica la persona come **residente fiscalmente** in Italia.

In caso di trasferimento all'estero per un periodo di tempo illimitato o comunque superiore a 12 mesi, il cittadino italiano espatriato deve iscriversi all'AIRE.

Residenza fiscale in Italia

L'amministrazione finanziaria ha individuato nel c.d. **metodo dei giorni di presenza fisica** le modalità di riscontro del presupposto temporale (cfr. Min. Fin. Circ. 201/1996, che include i giorni di arrivo, di partenza, i weekend delle settimane lavorate in Italia, nonché i giorni di festa e di ferie se trascorsi in Italia, ecc). Nel caso in cui non sia possibile una verifica puntuale, è necessario compiere accertamenti e riscontri presso le autorità fiscali del Paese estero interessato.

Esterovestizione: il soggetto passivo di imposta localizza all'estero la propria residenza fiscale in maniera fittizia e preordinata.

Dal 2008 si considerano residenti fiscali in Italia i cittadini italiani cancellati dall'anagrafe della popolazione residente e trasferiti in Paesi diversi da quelli individuati con un apposito decreto del Ministro dell'Economia (c.d. white list).

Residenza fiscale in Italia

Tale **presunzione, relativa**, può essere superata dal contribuente dimostrando la non residenza fiscale sulla base degli elementi previsti dal Ministero delle Finanze (Circ. 304/E/1997, Circ. 140/E/1999), ovvero dimostrando l'assenza in Italia della dimora abituale e del complesso di affari e interessi, utilizzando qualunque mezzo di prova documentale o dimostrativa (ad esempio: iscrizione dei figli a scuole locali, prestazione lavorativa continuativa, utenze domestiche, assenza di immobili a disposizione in Italia, ecc).

In caso di contenzioso, spetta al **giudice di merito** individuare, assumere e valutare le prove sulla base delle quali formare il proprio convincimento.

Elementi che individuano la residenza fiscale

Indici significativi di residenza fiscale sono:

Abitazione
permanente

famiglia

Accreditamento
proventi
ovunque
conseguiti

Possesso beni
mobili e
immobili

Partecipazione a
riunioni d'affari

Titolarità di
cariche sociali

Spese per
alberghi, circoli
o club

Organizzazione
attività e
impegni anche
indirettamente

Il domicilio fiscale

Il domicilio fiscale non rileva ai fini dell'individuazione della residenza fiscale, ma consente di determinare l'ufficio competente al controllo delle dichiarazioni dei redditi, il Comune e la Regione a cui sono dovute le addizionali Irpef, nonché l'indirizzo del contribuente a cui il fisco fa pervenire le proprie comunicazioni.

Le persone fisiche **residenti** nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritti.

Le persone fisiche **non residenti** nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui si è prodotto il reddito, o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

Modalità di tassazione dei redditi prodotti

DPR 917/1986 art. 3

Persone fisiche **residenti**
fiscalmente in Italia



Assoggettamento ad Irpef di tutti i redditi, ovunque prodotti

Persone fisiche **non residenti**
fiscalmente in Italia



Assoggettamento ad Irpef dei soli redditi prodotti nel territorio dello Stato

Regime speciale previsto dall'art. 51 TUIR

Cfr. art. 51 co. 7, 8, 8 bis TUIR:

Il regime speciale si applica a:

- **Trasferte** all'estero
- **indennità di trasferimento**, di prima sistemazione ed equipollenti: tali indennità non concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare, per un importo complessivo annuo non superiore a € 4.648,11; qualora tali indennità siano corrisposte per più anni, l'esenzione parziale si applica solo al primo anno
- **Rimborsi spese**: non sono imponibili alcune spese sostenute dal datore di lavoro, qualora analiticamente documentate, quali le spese di viaggio, comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico, e di trasloco; i successivi viaggi che il dipendente nel corso dell'anno faccia, ad esempio, per visitare la famiglia che non si è trasferita con lui; le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro
- **Assegni di sede** e altre indennità percepite per servizi prestati all'estero, sono imponibili nella misura del 50% del loro ammontare

Tassazione dei redditi prodotti da lavoratori non fiscalmente residenti


Per i soggetti non residenti fiscalmente in Italia, si considerano prodotti nel territorio dello Stato (cfr. DPR 917/1986 art. 23 co. 1):

- Redditi **fondari** → terreni e fabbricati situati nel territorio dello Stato sono soggetti ad imposizione in Italia (il fabbricato eventualmente posseduto **non** può essere considerato abitazione principale)
- Redditi di **capitale** corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti (con esclusione degli interessi e proventi derivanti da depositi o c/c bancari). Non sono da dichiarare i redditi su cui si applica una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva (es. dividendi)
- **Pensioni** ed assegni assimilati, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti (ma le Convenzioni contro le doppie imposizioni possono in alcuni casi prevedere la non imponibilità in Italia)

Tassazione dei redditi prodotti da lavoratori non fiscalmente residenti

- Redditi di **lavoro dipendente** prestato nel territorio dello Stato
- Redditi **assimilati** a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, co. 1, DPR 917/1986 (**amministratori**, sindaci, revisori, **co.co.co.**, ecc), erogati da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti: in tal caso l'imposta è dovuta in Italia **a prescindere dal fatto che le prestazioni siano materialmente effettuate nel territorio nazionale, o all'estero** (Circ. Ag. Entrate 67/2001) → **ritenuta a titolo di imposta del 30%**, oppure come diversamente previsto dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con il Paese di residenza fiscale
- Redditi derivanti dall'**esercizio in Italia di libere professioni** o di altre attività di carattere indipendente → **imposta sostitutiva 30%**, oppure come diversamente previsto dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con il Paese di residenza fiscale.

Tassazione dei redditi prodotti da lavoratori non fiscalmente residenti



Applicazione di deduzioni e detrazioni ai soggetti non residenti da parte del sostituto di imposta che eroga i redditi

Se il percettore (**autocertificazione**):

- Produce almeno il 75% del reddito complessivo in Italia
- Non gode dello Stato di residenza di analoghe agevolazioni fiscali
- Produce i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per il quale intende fruire delle detrazioni, con l'indicazione del periodo di spettanza
- Dichiara che il familiare possiede un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro per il periodo di imposta considerati, considerati i redditi ovunque prodotti

Eliminazione della doppia imposizione

Metodo del **credito d'imposta**: le regole sono indicate all'art. 165 DPR 917/1986.

- Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate **a titolo definitivo** sono ammesse in **detrazione** dall'imposta netta dovuta in Italia, **fino alla concorrenza della quota di imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo**
→ $R(e) / R(c) \times$ imposta italiana
- Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.


Quindi:

- Quando l'imposta estera è inferiore rispetto a quella dovuta in Italia → si versa la differenza all'Erario
- Quando l'imposta estera è superiore rispetto a quella dovuta in Italia → non si dà luogo ad alcuna restituzione dell'eccedenza

Eliminazione della doppia imposizione

	Stato A	Stato B	Italia
Reddito	100	200	300
Imposta	25	75	165
Credito imposta	$100/600 \times 165 = 27,50$	$200/600 \times 165 = 55$	Credito spettante 25+55

Eliminazione della doppia imposizione



Il metodo del
credito di
imposta si
applica se

- Non è stata sottoscritta una convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e lo Stato estero di produzione del reddito, o se esiste ma non contempla una disciplina specifica
- Il percettore è fiscalmente residente in Italia e presenta dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta in questione
- Alla formazione della base imponibile Irpef concorrono redditi prodotti all'estero che sono imponibili anche in Italia → si verifica una doppia imposizione
- Le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo (il pagamento deve essere avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi → il lavoratore deve fornire documentazione comprovante l'ammontare delle imposte pagate e il carattere di definitività)

Eliminazione della doppia imposizione

Qualora il pagamento dell'imposta all'estero si verifichi **successivamente** alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile in Italia, occorrerà procedere a una **nuova liquidazione dell'imposta** dovuta per tale periodo: in tal caso, il credito spettante dovrà essere richiesto in detrazione nella prima dichiarazione utile, rispetto al momento in cui si renderà definitiva l'imposizione all'estero, fermo restando che la detrazione sarà calcolata con riferimento agli elementi del periodo di imposta in cui il reddito estero ha concorso alla formazione del reddito complessivo.

Nel caso in cui le imposte estere su un medesimo reddito vengano pagate a titolo definitivo in maniera frazionata, si rende necessario effettuare, ogni volta, una nuova liquidazione: il credito spettante sarà calcolato al netto di quanto già fruito nelle precedenti dichiarazioni.

Si procederà ad una nuova liquidazione anche nel caso in cui l'imposta estera pagata a titolo definitivo sia, per qualunque motivo, rimborsata dall'amministrazione finanziaria dello Stato estero.

Eliminazione della doppia imposizione

L'art. 51 co. 8-bis DPR 917/1986 propone tuttavia la seguente eccezione:

Il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministero del Lavoro.

Perciò, il reddito effettivo prodotto all'estero non concorre interamente a formare il reddito complessivo in Italia, ma solo nel limite delle retribuzioni convenzionali → le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dovranno essere ridotte in proporzione, secondo la seguente formula:

Retribuzione convenzionale / reddito prodotto all'estero x imposta pagata all'estero

Il credito d'imposta, in tal caso, può essere recuperato alla prima occasione utile, una volta che l'imposta estera sia divenuta definitiva; oppure in sede di **conguaglio**. In tal caso, non si applica la formula $R(e) / R(c) \times$ imposta italiana, ma **l'imposta estera può essere dedotta fino a concorrenza dell'imposta italiana dovuta sui redditi di lavoro dipendente.**

Calcolo delle retribuzioni convenzionali

Rif. DM 28.02.2023 Ministero del Lavoro (GU n. 66 del 18.03.2023)

Rif. Circ. Inps 33 del 23.03.2023

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'articolo 1.

Si considera la retribuzione annua lorda del lavoratore → si determina l'importo mensile (RAL / 12) → si confronta il risultato ottenuto con le fasce previste dalle tabelle, distinguendo per settore e fascia di reddito → si individua la retribuzione convenzionale

Il modello Ocse contro le doppie imposizioni

L'art. 15 del modello OCSE prevede che i **salari**, gli **stipendi** e le altre remunerazioni assimilate percepite da un residente di uno Stato contraente come corrispettivo di **un'attività dipendente** sono imponibili soltanto in detto Stato. Se l'attività, però, è svolta nello Stato contraente diverso da quello di residenza, le remunerazioni sono imponibili anche in tale Stato → doppia imposizione.

In questo caso specifico, **i redditi prodotti all'estero sono imponibili solo nello Stato di residenza se** si verificano contemporaneamente **tre condizioni**:

1. Il beneficiario soggiorna nello Stato estero della fonte per un periodo (continuativo o frazionato) che **non supera 183 giorni** nel corso dell'anno d'imposta
2. I redditi sono erogati da un **datore di lavoro** che **non è residente nello Stato estero in cui l'attività viene svolta**
3. Le retribuzioni non sono erogate da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nello Stato estero

Tassazione del reddito di lavoro dipendente

Durata soggiorno all'estero del lavoratore residente in Italia	Reddito erogato da datore di lavoro italiano	Reddito erogato da datore di lavoro straniero
Fino a 183 giorni	Tassazione solo in Italia	Tassazione concorrente Italia/Paese straniero
Oltre 183 giorni	Tassazione concorrente Italia/Paese straniero	Tassazione concorrente Italia/Paese straniero

Tassazione del reddito di lavoro dipendente

Presenza di un convenzione ITA/Paese straniero contro le doppie imposizioni	Possibilità di fruizione del credito d'imposta
NO	SI': si fruisce del credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo. Il credito non può comunque superare la quota Irpef relativa al reddito estero (convenzionale)
SI con previsione di una tassazione concorrente del reddito («may be taxed»)	SI': si fruisce del credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo. Il credito non può comunque superare la quota Irpef relativa al reddito estero (convenzionale)
SI con previsione di una tassazione esclusiva del reddito («shall be taxable only»)	NO: non si può fruire del credito d'imposta, ma si deve chiedere il rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da quella stabilite

Il modello Ocse contro le doppie imposizioni

1. Redditi derivanti da **professioni indipendenti** (art. 7 Modello OCSE): i **redditi percepiti da un libero professionista sono imponibili soltanto nello Stato di residenza**. Se il professionista esercita l'attività all'estero fruendo di una **base fissa** e permanente (es. un ufficio) i redditi di lavoro autonomo sono imponibili **anche** nello Stato estero nella misura in cui siano imputabili a detta base fissa.
2. **Compensi amministratori** (art. 16 Modello OCSE): i compensi ricevuti sono imponibili nel **Paese di residenza della Società**. Il diritto alla **tassazione non sussiste in via esclusiva** → lo Stato di residenza dell'amministratore può assoggettare ad imposizione i medesimi compensi
3. **Artisti e sportivi** (art. 17 Modello OCSE): i redditi conseguiti all'estero, sia sotto forma di lavoro dipendente che autonomo, sono assoggettati ad imposizione nello Stato contraente **estero**. Il diritto alla **tassazione non sussiste in via esclusiva** → lo Stato di residenza dell'amministratore può assoggettare ad imposizione i medesimi compensi

Le convenzioni contro le doppie imposizioni

MEF Dipartimento delle Finanze

Contatti Servizi online

Cerca...

Il Dipartimento ▾ Fiscalità nazionale ▾ Fiscalità regionale e locale ▾ Dati e Statistiche ▾ Fiscalità dell'Unione europea e internazionale ▾ Entrate tributarie ▾ Consultazioni ▾ Progetti europei ▾

Ti trovi in: [Home](#) / [Fiscalità dell'Unione europea e internazionale](#) / [Convenzioni e accordi](#) / Convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Fiscalità dell'Unione europea e internazionale

In evidenza

Convenzioni e accordi ^

- Accordi amministrativi per lo scambio di informazioni
- Accordi multilaterali tra autorità competenti
- Accordi per la promozione e la protezione degli investimenti
- Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale
- Convenzioni per evitare le doppie imposizioni**
- Come ottenere esenzioni e rimborsi

Convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono trattati internazionali con i quali i Paesi contraenti regolano l'esercizio della propria potestà impositiva al fine di eliminare le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti.

Oltre ad evitare le doppie imposizioni, le Convenzioni hanno anche lo scopo di prevenire l'evasione e l'elusione fiscale; a questo fine esse prevedono alcune disposizioni sulla cooperazione amministrativa.

Tali trattati si ispirano, principalmente, al [modello](#) di Convenzione elaborato in sede [OCSE](#).

Un ulteriore [modello](#) di riferimento, è quello elaborato in ambito [ONU](#).

In Italia, le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni entrano a far parte dell'ordinamento giuridico all'esito di un procedimento di ratifica da parte del Parlamento seguito con legge ordinaria, che conferisce piena e integrale esecuzione al trattato.

La Convenzione entra in vigore a seguito dello scambio degli strumenti di ratifica tra i Paesi contraenti. La conferma dell'avenuto scambio degli strumenti di ratifica è resa nota attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Per dare attuazione alle disposizioni delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, i Paesi contraenti possono stipulare accordi di natura amministrativa volti a favorire lo scambio di informazioni e/o l'effettuazione di verifiche simultanee.

Aggiornamento: 1 luglio 2021

Fiscalità dell'Unione europea e internazionale ▾ Entrate tributarie ▾ Consultazioni ▾

contraente	Stipula	dal	imposizioni
Albania	Firma: Tirana 12.12.1994 Ratifica: L. 21.05.1998, n.175	21.12.1999	  Albania - PDF in italiano e inglese
Algeria	Firma: Algeri 03.02.1991 Ratifica: L. 14.12.1994, n.711	30.06.1995	 Algeria - PDF in italiano  Algeria - PDF in francese
Arabia Saudita	Firma: Riad 13.01.2007 Ratifica: L. 23.10.2009, n.159	01.12.2009	  Arabia Saudita - PDF in italiano e inglese
Argentina	Firma: Roma 15.11.1979 Ratifica: L. 27.04.1982, n.282	15.12.1983	  Argentina - PDF in italiano e francese
	Protocollo di modifica Firma: Bologna il 03.12.1997 Ratifica: L.28.10.1999, n.423	14.03.2001	  Argentina - PDF in italiano e francese



...grazie per l'attenzione!